

## FOGLIO INFORMATIVO

### Credito su pegno: "Art-Kredit"

#### INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Kruso Kapital S.p.A.

Sede legale e amministrativa Via Cappuccio 14, 20123 – Milano

Telefono: +39 02 81127800

Iscritta nell'albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB n. 19493 tenuto dalla Banca d'Italia.

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia.

Codice Fiscale e Partita IVA 10753220960 - Capitale sociale € 24.609.593 i.v.

Sito internet [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com)

E-mail [krusokapital@legalmail.it](mailto:krusokapital@legalmail.it)

Il prodotto "Art Kredit" è disponibile presso la filiale di Milano, Via Cappuccio 14, 20123, **aperta solo su appuntamento**.

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento inviare una e-mail a [art-kredit@krusokapital.com](mailto:art-kredit@krusokapital.com)

#### DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....

Indirizzo/Tel/E-mail: .....

Qualifica: .....

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero: .....

#### CHE COSA È IL CREDITO SU PEGNO

Il credito su pegno, disciplinato dal D.L. 745/1938 e dal Regio Decreto 1279/1939, è un'operazione di finanziamento a breve termine (3 mesi, 6 mesi o 1 anno, con possibilità di rinnovo) mediante la quale un soggetto (persona fisica), a fronte della costituzione in garanzia e la consegna di un bene previamente stimato da un perito di fiducia della Società, ottiene dalla Società un prestito commisurato al valore commerciale stimato del bene medesimo.

All'atto della concessione del prestito, la Società rilascia al prestatario una polizza di pegno, la quale è un titolo al portatore.

Il prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito se trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo se trattasi di oggetti diversi. È insindacabile diritto della Società rifiutare la concessione del prestito su beni di provenienza giudicata sospetta o se il cliente si rifiuta di adempiere alle prescrizioni della normativa anticicliaggio.

Ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, le cose costituite in pegno sono assicurate contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

#### Credito su Pegno Art-Kredit

Il credito su pegno Art-Kredit è un prodotto di finanziamenti a breve termine a fronte della costituzione in garanzia e la consegna di opere d'arte. Nel rispetto del valore massimo concedibile previsto dalla normativa (massimo 2/3 del valore di stima), è insindacabile giudizio della Società definire un valore concedibile inferiore o rifiutare la concessione del prestito. La società può valutare di concedere in custodia a terzi il bene acquisito in pegno, secondo quanto previsto dall'art. 2786 del codice civile.

**Durata del finanziamento:** fissa 6 mesi. A discrezione della Società è ammesso il rinnovo della polizza per la stessa durata e alle condizioni economiche vigenti al momento dell'operazione.

**Oggetti dati in pegno:** opere d'arte (es. moderna, contemporanea, antica, numismatica di materiale diverso da oro). Il prodotto Art-Kredit non è utilizzabile in caso di oggetti preziosi in oro, oro da investimento (monete/lingotti), orologi o argento.

**Modalità di erogazione:** il finanziamento Art-Kredit è erogato dalla Società solo mediante bonifico bancario su un c/c intestato/cointestato al titolare della polizza.

#### Principali Rischi

Poiché il documento rilasciato dalla Società al prestatario è una polizza al portatore, la Società darà esecuzione alle relative operazioni di riscatto o rinnovo dietro esibizione della polizza stessa da parte del soggetto che ne deterrà il possesso. Tra i rischi, pertanto, si può annoverare l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno. In caso di smarrimento o di furto della polizza, al fine di bloccare l'operatività, si dovrà presentare denuncia e avviare la procedura di ammortamento. Ulteriore rischio può risiedere nella vendita da parte della Società del bene dato in garanzia qualora il prestatario non provveda alla restituzione alla Società del capitale ottenuto a fronte del pegno (maggiorato degli ulteriori oneri dovuti). Infatti, qualora il prestatario non provveda o al rinnovo della polizza del prestito o al riscatto delle cose costituite in pegno entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, esse saranno vendute all'asta. Per i pegni venduti con questa modalità l'eventuale sopravanzo d'asta è determinato al completamento della vendita di tutti i beni sottostanti la polizza ed è ottenuto sottraendo al ricavo della vendita del/i bene/i tutte le competenze spettanti alla Società (ovvero: credito erogato, interessi, interessi di mora, eventuali spese e commissioni d'asta). Il sopravanzo d'asta così determinato rimane a disposizione del Cliente per 5 anni.

Per saperne di più:

"Regolamento per il servizio credito su Pegno" e "Regolamento Aste" disponibili in filiale o sul sito internet [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com).

## CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO SU PEGNO ART-KREDIT

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,21%.

Tasso Effettivo Globale (TEG)\*: 9,21%.

Esempio su un finanziamento di Euro 3.000,00 su un valore di stima di Euro 10.000,00, tasso fisso 9,00%, durata 6 mesi (180 giorni); il TAEG è comprensivo degli interessi (133,15 €). Il calcolo del TAEG è effettuato alla scadenza sulla base dell'anno civile (365 gg).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

| DESCRIZIONE CONDIZIONE                                                                                                   | VALORE CONDIZIONE MASSIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasso di interesse nominale annuo (TAN)                                                                                  | 9,00%<br>Gli interessi sono calcolati per i giorni di utilizzo del prestito e sono riscossi al momento del riscatto, del rinnovo o della vendita all'asta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasso di mora                                                                                                            | Tasso di interesse nominale annuo + 3,00%.<br>Gli interessi di mora saranno calcolati dalla scadenza del prestito fino alla data di riscatto o rinnovo o vendita all'Asta.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spese di gestione polizza/prestito:<br>a) Diritto di custodia<br>b) Recupero spese assicurazione incendio (obbligatoria) | a) 0% annuo calcolato sul valore di stima<br>b) 0% annuo calcolato sul valore di rimborso determinato per legge<br>entrambe rimosse al momento del riscatto, del rinnovo o della vendita all'asta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commissione estinzione anticipata                                                                                        | 1,5% calcolato sull'importo del prestito (esclusi gli ultimi sette giorni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diritto di ricerca                                                                                                       | € 0, in caso di denuncia di distruzione, sottrazione, smarrimento di polizza di pegno, commisurato alla complessità dell'operazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diritti di pratica di ammortamento                                                                                       | 0% fisso dell'importo totale dei prestiti delle polizze oggetto di denuncia in caso di distruzione, sottrazione, smarrimento (min. € 0).<br>In corrispondenza della pratica di ammortamento è richiesto il versamento degli interessi oltre ad una cauzione pari al 10% dell'importo finanziato secondo quanto definito nel "Regolamento per il servizio credito su pegno".                                                                                  |
| Rimborso spese e commissioni d'asta:<br>a) Preparazione d'asta<br><br>b) Commissioni d'asta                              | a) 0% fisso calcolato sull'importo del prestito, nei seguenti casi:<br>- sui pegni non riscattati o non rinnovati entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del prestito;<br>- sulle vendite anticipate;<br>- sui pegni riscattati e non ritirati entro 60 giorni dal giorno del riscatto.<br>b) 25,00% calcolato sul prezzo di aggiudicazione in tutti i casi di vendita del bene all'asta, compresi i casi di vendita anticipata richiesti dal cliente. |
| Spese di comunicazioni di Trasparenza e altre comunicazioni di legge                                                     | Gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recupero spese vive                                                                                                      | Recupero delle eventuali spese vive documentate, riferite al singolo pegno, sostenute nell'esercizio delle attività di sovvenzione e vendita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diritto di visione pegno                                                                                                 | € 5,00 per ogni pegno visionato. La visione è consentita solo alla persona il cui nominativo è indicato sulla polizza, previa esibizione della polizza in originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Gli importi sopra indicati riflettono le specifiche condizioni (massime) applicate dalla Società ai propri Clienti. Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri Finanziamenti alle famiglie e alle Imprese" può essere consultato in Filiale e sul sito internet [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com)

\*Valore da confrontare con il tasso soglia definito trimestralmente dal MEF in relazione alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

**RECESSO E RECLAMI****Recesso del contratto**

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto quadro in qualsiasi momento mediante inoltro di comunicazione scritta di recesso all'indirizzo della Società o mediante consegna manuale presso le filiali della Società. Il recesso sarà efficace al momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. Il Cliente può scegliere di estinguere anticipatamente il singolo prestito; è escluso in ogni caso il rimborso parziale del prestito.

**Tempo Massimo di chiusura del prestito**

Il prestito è estinto immediatamente dietro presentazione della polizza di pegno e l'immediato rimborso del debito totale comprensivo degli oneri maturati contrattualmente previsti, fornendo alla società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo. Le cose costituite in pegno dovranno essere ritirate immediatamente.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può contestare l'operato della Società rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Società, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Kruso Kapital S.p.A., Via Cappuccio 14, 20123 – Milano; Funzione Affari Legali - Ufficio Reclami, ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica (reclami@prontopegno.it) o posta elettronica certificata: (krusokapital@legalmail.it), in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet della Società (www.krusokapital.com.), la Società deve rispondere entro 60 giorni.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la Società. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul Sito Internet ([www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com)), nella sezione dedicata alla Trasparenza; ovvero
- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Società grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet [www.prontopegno.it](http://www.prontopegno.it), nella sezione Reclami.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Società intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
- esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**LEGENDA**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammortamento                            | Procedura finalizzata a ottenere, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della polizza, un duplicato della polizza stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asta                                    | Vendita al miglior offerente, effettuata secondo formalità previste dalla Legge, dei beni non riscattati dal prestatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commissioni d'asta                      | Somma dovuta dal titolare della polizza di pegno a seguito della vendita in asta del bene oggetto della polizza sottoscritta. Commissione applicabile solo nel caso in cui vi sia un sovrapprezzo derivante dalla differenza tra quanto dovuto alla Società dal titolare della polizza di pegno e quanto corrisposto alla Società dall'acquirente del bene in fase d'asta.                                                                                                      |
| Interessi di mora                       | Interessi dovuti per il periodo di ritardo pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pegno                                   | Garanzia a favore della Società costituita su beni mobili del Cliente consegnati alla Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Polizza                                 | Documento rilasciato dalla Società all'atto della concessione del prestito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portatore                               | Soggetto che detiene il possesso della polizza all'atto del riscatto della cosa costituita in pegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prestatario                             | Colui che costituisce in pegno il bene per ottenere il finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rinnovo                                 | Operazione con cui il cliente può decidere, previo pagamento degli interessi e delle spese dovute, di lasciare il proprio bene presso la Società per un ulteriore periodo pari alla durata della polizza originaria. Il rinnovo è subordinato a nuovo giudizio di stima nonché alla presentazione della relativa polizza; è esercitabile da un mese prima della scadenza della polizza e prevede l'applicazione delle condizioni economiche vigenti al momento dell'operazione. |
| Riscatto                                | Consiste nel ritiro della cosa costituita in pegno a fronte della presentazione della polizza e del pagamento di quanto dovuto alla Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stima                                   | Valutazione del valore commerciale del bene effettuata dal perito della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasso di interesse nominale annuo (TAN) | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasso effettivo globale medio TAEG      | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Il TAEG comprende il tasso e tutte le spese che il cliente è tenuto a pagare; nel caso specifico solo gli interessi al TAN definito nel presente foglio informativo.                                                                                                                                                                             |
| TEGM                                    | Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |